Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 marzo 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 21 marzo 1956, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Adolpho Cardoso de Alencastro Guimaraes, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Brasile.

(1356)

Il 21 marzo 1956, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il barone Johan Beck-Friis, il quale Gli ha presentato le nuove lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Svezia.

(1357)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1956, n. 137.

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero 7) dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« 7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del Codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:

peculato (articolo 314 Codice penale), malversazione (articolo 315) concussione (articolo 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 644), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, nè del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ».

Art. 2.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del Tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del Tribunale autorizzi, ai sensi del successivo articolo 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

La Cancelleria del tribunale dà comunicazione al Comune di residenza del ricoverato del decreto di au-

torizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonchè di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il Comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione annuale.

I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al Comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato un'annotazione indicante gli estremi del decreto del Tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 138.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo riservato all'insegnamento della geografia economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi le convenzioni stipulate in Bologna in data 30 luglio 1954, nonchè gli atti aggiuntivi alle medesime stipulati in data 15 luglio 1955 e 7 ottobre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della geografia economica in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora le convenzioni e gli atti aggiuntivi di cui all'art. 1 non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1956

GRONCHI

ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 136. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 139.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia, ad acquistare un immobile per l'ulteriore ampliamento della sala di contrattazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 174 e n. 556, rispettivamente del 22 marzo e del 9 luglio 1955, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia — che ebbe già ad acquistare un negozio e relativi connessi per l'ampliamento della sala di contrattazioni di Perugia — ha stabilito, ora, di far luogo all'acquisto, sempre per la stessa finalità, di altri vani per complessivi mq. 300 circa, attigui a detta sala, e necessari per l'ulteriore ampliamento della sala stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia è autorizzata ad acquistare dagli eredi del-

l'avv. Publio Angeloni, signori Angeloni prof. Vittorio, Maria Angeloni ved. Vassalli e Angeloni dott. Paolo, proprietari, e Piattelli Vittorina ved. Angeloni usufruttuaria, alcuni vani per complessivi mq. 300 circa, attigui alla sala di contrattazioni, alle condizioni previste dalle deliberazioni nn. 174 e 556 rispettivamente del 22 marzo e 9 luglio 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1956

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 137. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1956, n. **140.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Chiavenna (Sondrio).

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Chiavenna (Sondrio) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1956, n. **141.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di Este (Padova).

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di Este (Padova) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1956, n. **142.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Petrone » di Campobasso.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Petrone » di Campobasso viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1956, n. **143.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ceglie Messapico (Brindisi).

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ceglie Messapico (Brindisi) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1955.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso la Direzione generale affari generali e personale del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente le nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuto che per ogni singola Amministrazione ed in ogni esercizio finanziario deve essere determinato il contingente dei salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo che il Ministero dell'interno Direzione generale affari generali e personale è autorizzato a mantenere in servizio, per le esigenze dei propri servizi, per l'esercizio finanziario 1955-56, è determinato in 261 unità.

Art. 2.

Il numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria resta fissato nella misura del 37 % di detto contingente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Registro n. 3, foglio n. 78

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1955.

Cancellazione e riduzione di opere elencate nella tabella (allegato D) della convenzione 18 marzo 1948, n. 33, di repertorio approvata e resa esecutoria con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, ed inclusione nella stessa di nuove opere.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, con il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 18 marzo 1948, n. 33 di rep., intervenuta tra i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici e S. E. Mons. Angelo Paino fu Onofrio, Arcivescovo e Archimandrita dell'Archidiocesi e Archimandritato di Messina in ordine alla ricostruzione ed al completamento degli edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione dell'Archidiocesi di Messina, in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Ritenuto che, a' termini dell'art. 6 del succitato decreto legislativo la approvazione delle eventuali variazioni della tabella allegata alla citata convenzione 18 marzo 1948, n. 33 di rep., fu demandata fino al 31 dicembre 1951, sentito l'Ordinario pro-tempore della Mensa Arcivescovile di Messina, ai Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici;

Vista la legge 10 maggio 1955, n. 443, con la quale è stato fissato al 31 dicembre 1955 il nuovo termine per l'approvazione ai sensi del predetto art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, delle variazioni alla tabella (allegato *D*) della convenzione anzicitata;

Vista la unita lettera dell'Arcivescovado ed Archimandritato di Messina in data 5 dicembre 1955, con la quale sono state chieste variazioni alla suaccennata tabella (allegato *D*);

Considerato che in relazione a quanto stabilito nella citata tabella a seguito delle suindicate variazioni resta immutato l'importo complessivo delle opere in L. 1.240.400.000 e conseguentemente rimane invariato il complessivo onere a carico dello Stato in L. 1.050.000.000;

Ritenuto che nulla osta alle variazioni di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella allegata alla convenzione 18 marzo 1948, approvata con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, sono apportate le cancellazioni delle sottoindicate opere per L. 75.200.000 e relativi contributi per L. 63.656.800 e le riduzioni delle seguenti opere per L. 18.200.000 e relativi contributi per L. 15.406.300, ricavando quindi una disponibilità di L. 93.400.000 per importo opere e L. 79.063.100 per importo contributi:

A) OPERE CANCELLATE

OGGETTO	Importo opera Lire	Importo contributo Lire
1) N. 13. Sanatorio di Campo Italia	3.700.000	3.132.050
2) N. 17. Maggiori spese sostenute e da sostenere per opere varie ultimate ma non collaudate (Chiesa parrocchiale di Falcone, Campanile di Rometta, Istituto Sacro Cuore Ancelle Riparatrici, Chiesa di San Nicolò all'Arcivescovado, Casa canonica di Lanza)	10.000.000	8.465.000
3) N. 46. Casa canonica della Chiesa di Sant'Ugo nel villaggio San Basilio di Novara di Sicilia	6.000.000	5.079.000
4) N. 47. Casa canonica della Chiesa di San Giuseppe in Fondachelli di Novara di Sicilia	4.000.000	3.386.000
5) N. 53. Chiesa di Sant'Anna di Falconà e Casa canonica (riparazione)	8.300.000	7.025.950
6) N. 61. Chiesa SS. Crocifisso e Casa canonica in Castroreale (riparazione)	10.000.000	8.465.000
7) N. 68. Chiesa di Santa Maria della Pace in villaggio Olivarella	19.000.000	16.083.500
Casa canonica	7.000.000	5.925.500
8) N. 75. Casa canonica della Chiesa di Santa Maria in Collis villaggio di Montalbano Elicona	5.200.000	4.401.800
9) N. 81. Chiesa Madonna delle Grazie in Porto Salvo di Barcellona e Casa canonica (riparazione)	2.000.000	1.693.000
Totale cancellazioni	75.200.000	63.656.800

B) OPERE RIDOTTE

OGGETTO	Importo opera		Importo contributo	
	da lire	a lire	da lire	a lire
1) N. 63. Chiesa e Casa canonica di San Pietro in Forza D'Agrò (riparazione)	9.500.000	2.000.000	8.041.750	1.693.000
2) N. 71. Chiesa di San Venere nel villaggio omonimo nel comune di Taormina	14.700.000	4.000.000	12.443.550	3.386.000
	24.200.000	6.000.000	20.485.300	25.079.000
Totale riduzioni	18.200.000		15.406.300	

Art. 2.

La suddetta disponibilità è utilizzata come segue:

A) INCLUSIONE DI NUOVE OPERE IN TABELLA

OGGETTO	Importo opera Lire	Importo contributo Lire
1) Costruzione della Chiesa parrocchiale ed annessi locali di Cannistrà nel comune di Barcellona	10.000.000	8.465.000
2) Costruzione della Chiesa parrocchiale di Tonnarella (comune di Furnari) e locali annessi	8.300.000	7.025.950
3) Completamento Chiesa parrocchiale di San Nicolò all'Arcivescovado	363.526	307.725
4) Costruzione Casa canonica di San Pietro Saponara	5.000.000	4.232.500
5) Costruzione Chiesa parrocchiale in Mazzarò di Taormina	7.136.474	6.041.025
6) Costruzione Casa canonica di San Michele di Fondachelli di Novara di Sicilia	4.000.000	3.386.000
Totale nuove opere	34.800.000	29.458.200

B) AUMENTO DELL'IMPORTO DI OPERE GIA' IN TABELLA
PER GLI OCCORRENTI COMPLETAMENTI

OGGETTO	Importo opera		Importo contributo	
	da lire	a lire	da lire	a lire
1) N. 9. Casa canonica di Monforte San Giorgio	1.500.000	3.500.000	1.269.750	2.962.750
2) N. 10. Casa canonica Villafranca Tirrena	1.500.000	3.500.000	1.269.750	2.962.750
3) N. 15. Asilo infantile di Rometta	6.000.000	9.000.000	5.079.000	7.618.500
4) N. 18. Chiesa parrocchiale di Scaletta Marina	10.000.000	13.700.000	8.465.000	11.597.050
5) N. 19. Chiesa parrocchiale di Catarratti (comune di Messina)	12.900.000	14.400.000	10.919.850	12.189.600
6) N. 20. Chiesa parrocchiale e Casa canonica di Santa Teresa Barracca	25.800.000	29.800.000	21.839.700	25.225.700
7) N. 23. Chiesa di San Rocco, in Alì Marina e Casa canonica	24.000.000	29.000.000	20.316.000	24.548.500
8) N. 25. Chiesa parrocchiale di Milici Castroreale (riparazione)	6.000.000	11.000.000	5.079.000	9.311.500
9) N. 30. Casa canonica Pagliara (Santa Teresa)	1.500.000	3.000.000	1.269.750	2.539.500
10) N. 31. Chiesa e Casa canonica di Rapano Rometta	2.500.000	4.500.000	2.116.250	3.809.250
11) N. 32. Chiesa parrocchiale e canonica di San Filippo Superiore (Messina)	4.000.000	8.000.000	3.386.000	6.772.000
12) N. 35 e N. 36. Canonica e Chiesa di Santa Maria di Gravitelli (Messina)	13.500.000	16.000.000	11.427.750	13.544.000
13) N. 60. Chiesa di San Gaetano in Santa Domenica di Rometta e Casa canonica (riparazione)	7.500.000	12.700.000	6.348.750	10.750.550
14) N. 73. Chiesa di San Francesco in Nizza di Sicilia	20.000.000	25.000.000	11.930.000	21.162.500
15) N. 77. Chiesa e Casa canonica di Santa Maria di Polimena di Rocchenere (comune di Roccalumera)	18.000.000	20.000.000	15.237.000	16.930.000
16) N. 84. Chiesa della Natività della Madonna in Crispino, villaggio Monforte San Giorgio (riparazione)	2.500.000	8.500.000	2.116.250	7.195.250
17) N. 85. Chiesa Gesù e Maria in Catalimira di Castroreale e Casa canonica (riparazione)	3.000.000	5.000.000	2.539.500	4.232.500
18) N. 87. Chiesa SS. Rosario in Roccalumera (riparazione) e Casa canonica	5.000.000	7.200.000	4.232.500	6.094.800
	165.200.000	223.800.000	139.841.800	189.446.700
Totale aumento importo opere	58.600.000		49.604.900	

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1956
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 22. — DELGOBBO

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il piazzale della Chiesa di Monteluce e terreni antistanti, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 febbraio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il piazzale della Chiesa di Monteluce e terreni antistanti, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Perugia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un interessante quadro naturale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio panorama verso le montagne del gruppo del Tezio e degli Appennini umbri;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Perugia, delimitata dalla strada provinciale Eugubina, dalla strada privata Madonna della Neve, dai numeri catastali 257, 189 (compresi) del foglio 217, strada P. Rio, con il limite dei mappali 192, 199, 196 (compresi) del foglio 217, con la strada vicinale di Colle Giorgio sino alla provinciale Eugubina, indi lungo il limite dei mappali 27, 28, 112, 144 (anch'essi compresi) del foglio 236, percorre la strada vicinale del Favarone, via del Giochetto, fino al piazzale della Chiesa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 marzo 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 24 febbraio 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) a 4) (*omissis*);

5) PERUGIA Zona di Monteluce;

(*Omissis*).

Alle ore 15,45, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il segretario fa rilevare che una limitatissima striscia a valle di via del Giochetto era già stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, con decreto Ministeriale del 20 giugno 1929.

L'Assessore ai lavori pubblici del Comune fa rilevare la necessità di estendere il vincolo sulla zona antistante il piazzale di Monteluce e alla via del Giochetto, per un'ampiezza che dia sufficiente garanzia per la salvaguardia della visuale panoramica.

La Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

visto il decreto Ministeriale del 20 giugno 1929, che dichiarava di notevole interesse pubblico alcuni terreni esistenti a valle di via del Giochetto;

visto che il piazzale della Chiesa di Monteluce, la strada del Giochetto e la strada vicinale di Favarone costituiscono dei belvedere pubblici, dai quali può godersi un ampio panorama verso le montagne del gruppo del Tezio e degli Appennini umbri;

rilevata la necessità di rinnovare ed estendere il precedente vincolo al fine di disciplinare eventuali costruzioni sulla zona a nord-est della Chiesa, onde impedire che venga turbata o preclusa la visuale panoramica che attualmente può godersi dai suddetti punti di vista;

All'unanimità propone per il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, il piazzale della Chiesa di Monteluce, via del Giochetto ed il primo tratto di strada vicinale di Favarone e i terreni sottostanti compresi nella seguente delimitazione:

strada provinciale Eugubina, strada privata Madonna della Neve, nn. cat. 257, 189 del foglio 217, segue strada P. Rio, il limite dei mappali 192, 196, 199 (compresi) del foglio 217, raggiunge la strada vicinale di Colle Giorgio che percorre sino alla provinciale Eugubina; indi lungo il limite dei mappali 27, 28, 112, 144 (anch'essi soggetti a vincolo) percorre la strada vicinale di Favarone, via del Giochetto fino al piazzale della Chiesa.

(*Omissis*).

Il presidente: L. ANGELINI ROTA

Il segretario: Francesco SANTI

(1124)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1956.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, approvato con decreto in data 8 marzo 1939, e modificato coi decreti in data 23 dicembre 1940, 17 agosto 1942 e 5 gennaio 1943;

Viste le deliberazioni in data 11 novembre 1955 e 17 gennaio 1956 del Consiglio di amministrazione della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

Statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia, fondata dal Monte di credito su pegno del luogo, è stata eretta in ente morale con sovrano rescritto del 31 marzo 1852.

In base al regio decreto del 23 ottobre 1930, n. 1715, la Cassa di risparmio ha assorbito, per fusione, il Monte di credito su pegno sorto per deliberazione del Consiglio degli anziani del 21 marzo 1494 e concesso con decreto ducale di fondazione dell'8 ottobre dello stesso anno.

Essa è retta dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e dalle disposizioni del presente statuto.

Art. 2.

La Cassa di risparmio ha sede in Reggio Emilia.

Ha facoltà di istituire filiali e succursali secondo le norme di legge.

In forza del regio decreto del 18 ottobre 1928, n. 2985, la Cassa di risparmio fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna avente sede in Bologna.

Art. 3.

La Cassa di risparmio ha lo scopo:

a) in funzione di Cassa: di favorire lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi sicuro e conveniente collocamento;

b) in funzione di Monte: di fare prestiti contro pegno sia gratuiti che ad interesse.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di riserva federale;

c) da altri eventuali fondi di riserva straordinari o costituiti per scopi speciali.

Art. 5.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato alla ricostituzione, nella città di Reggio Emilia, del Monte di credito su pegno, e dove ciò non fosse possibile, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 6.

E' consentita, previa autorizzazione caso per caso degli organi di vigilanza, la permuta o l'alienazione di singoli beni facenti parte del patrimonio immobiliare del cessato Monte di credito su pegno. Le somme ricavate saranno investite in titoli emessi o garantiti dallo Stato, quando non siano impiegate in opere di miglioramento ai fondi urbani e rustici facenti parte del patrimonio predetto.

Art. 7.

La Cassa di risparmio amministra, con separata gestione, l'Asilo infantile « Pietro Manodori », fondato dal Monte di credito su pegno il 9 dicembre 1859 a beneficio dell'infanzia povera del comune di Reggio Emilia ed amministrato dal Monte stesso fino alla fusione con la Cassa di risparmio.

Art. 8.

Fino a tanto che lo richieggano le necessità dell'Asilo infantile « Pietro Manodori », la Cassa di risparmio, sostituendosi al Monte che ne aveva assunto l'onere col suo statuto, provvederà alla integrazione del bilancio dell'Asilo stesso.

Se l'Amministrazione dell'Asilo verrà distaccata da quella della Cassa di risparmio, quest'ultima resterà liberata dall'impegno di cui sopra.

TITOLO II

Organi della Cassa di risparmio

Art. 9.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il Presidente;

3) il Collegio sindacale;

4) il direttore generale.

TITOLO III

Consiglio di amministrazione

Art. 10.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri nominati come segue:

a) il presidente ed il vice presidente in conformità alle norme legislative vigenti;

b) un consigliere dall'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

c) due consiglieri dall'Amministrazione del comune di Reggio Emilia;

d) quattro consiglieri dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia.

La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative delle tre categorie dei commercianti, industriali ed agricoltori, nonchè fra gli esperti in materia di economia e finanza.

La designazione non importa rappresentanza, nel Consiglio d'amministrazione della Cassa, degli organi da cui proviene la designazione stessa.

Art. 11.

Non possono far parte del Consiglio:

a) le persone dichiarate incompatibili con la carica dalle vigenti disposizioni di legge o che comunque svolgano attività contrastanti con quelle della Cassa di risparmio;

b) coloro che abbiano cariche amministrative in altri Istituti di credito;

c) i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio, dei sindaci, del direttore generale e di tutti gli altri dipendenti di ogni grado della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Nessuno dei componenti il Consiglio di amministrazione può costituirsi debitore verso l'Istituto.

Art. 12.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano, nel corso di ciascun quadriennio, in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo ed uno nel quarto.

Nel caso di totale ricostituzione del Consiglio, nel primo triennio la scadenza sarà determinata dal sorteggio.

I membri scaduti rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, per dimissioni o per altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Tutti i membri del Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso al momento in cui si matura il termine dei rispettivi mandati.

Art. 13.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio è assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, alle sedute di Commissioni consultive o di Comitati di sconto e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Non è ammesso il cumulo di medaglie di presenza nello stesso giorno.

Art. 14.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, tre volte al mese; in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri od il Collegio sindacale; nel qual caso il presidente dovrà indire l'adunanza entro cinque giorni dalla richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza, nelle votazioni palesi; in quelle segrete, la proposta si intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 8 dell'art. 16 occorre il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti od almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere anziano. Si intende consigliere anziano colui che fa parte del Consiglio da maggior tempo; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Assiste alle adunanze un segretario, designato dal Consiglio, il quale redige i verbali e li firma unitamente al presidente.

Art. 15.

Il consigliere che non interviene alle sedute ordinarie per quattro volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 16.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare, il Consiglio delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, sul trattamento economico e di quiescenza del direttore generale e del vice direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sul trattamento economico e normativo del personale;

6) sulle nomine e sulle promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa ed a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale secondo le norme del regolamento;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

8) sui limiti di autonomia da concedere agli organi aziendali minori in ordine alla erogazione del credito ed altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono comunque essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento della gestione e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio od in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le delibere adottate dagli anzidetti organi nei limiti dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del Consiglio;

9) sui conti consuntivi annuali;

10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa di risparmio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e loro classificazione;

11) sull'eventuale fusione e incorporazione di altri Istituti a norma di legge;

12) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

13) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di beneficenza, di previdenza, di assistenza e di pubblica utilità;

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sugli acquisti e sulle vendite di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle eventuali locazioni;

16) sulle formalità per l'emissione dei libretti, sulle norme che ne regolano le varie categorie e sulla determinazione dei tassi di interesse in conformità alle disposizioni di legge in materia;

17) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

18) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

19) sulle operazioni di cui all'art. 47;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga un credito della Cassa;

21) sulle transazioni di qualsiasi natura;

22) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

23) su ogni altra materia riguardante l'amministrazione della Cassa.

Art. 17.

Le deliberazioni e gli atti da portarsi a conoscenza del pubblico sono affissi nei locali della Cassa di risparmio secondo le norme stabilite dal regolamento interno. La pubblicazione così eseguita rende operativi tali deliberazioni ed atti nei confronti di tutti gli interessati.

TITOLO IV

Presidente

Art. 18.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e le eventuali Commissioni consultive e di sconto; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere determinazioni sottoponendole alla prima adunanza del Consiglio per la ratifica.

Il presidente, quando il credito sia integralmente estinto, consente alla cancellazione delle ipoteche od alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito e di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Questi promuove e sostiene le liti nelle procedure esecutive in ogni grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni, di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa.

Nomina gli avvocati e i procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi Magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale, nelle quali sia comunque interessato l'Istituto.

Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad altri membri del Consiglio alcune delle proprie attribuzioni, precisandone, caso per caso, i limiti e la durata.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 19.

Presso la Cassa di risparmio funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Non possono far parte del Collegio sindacale le persone che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi debbono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro adunanze ordinarie consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci sarà corrisposta una retribuzione con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 20.

Il direttore generale assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, col diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. Egli interviene inoltre, con voto deliberativo, alle sedute delle Commissioni consultive e di sconto che fossero eventualmente costituite ai sensi del n. 7) dell'art. 16.

Il direttore generale:

a) istruisce gli affari della Cassa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private;

c) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente;

d) predispone il progetto di bilancio di ogni esercizio e lo presenta al Consiglio.

Il direttore generale è a capo di tutti gli uffici e del personale; a suo giudizio può spostare il personale da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, dalla sede centrale alle dipendenze e viceversa, nonchè da dipendenza a dipendenza.

Il direttore generale deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

TITOLO VII

Personale

Art. 21.

Un apposito regolamento verranno stabiliti i diritti ed i doveri del personale.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, di donazioni o per altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

TITOLO VIII

Depositi

Art. 23.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate con un minimo che potrà essere stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

La Cassa, a norma delle vigenti disposizioni, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche l'indicazione di un nome o di un motto).

Art. 25.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 26.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o ai suoi aventi diritto.

Art. 27.

Il credito su un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni, sia a richiesta del depositante col consenso — ove occorra — del titolare, sia per ordinanza o mediante sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa.

La Cassa considera l'accettazione dei vincoli come patto contrattuale in suo confronto e non si tien quindi in nessun caso obbligata alla restituzione del deposito, se non in seguito all'adempimento delle condizioni contemplate nel vincolo stesso.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e pertanto il relativo credito è pagabile all'esibitore, che è considerato legittimo possessore. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

I rimborsi sui libretti al portatore — i quali avranno l'indicazione di un cognome o di un nome o di un motto a solo scopo di identificazione, senza che ciò faccia prova alcuna di proprietà — sono fatti al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità della Cassa.

Art. 30.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, in relazione all'applicazione delle valute e ai limiti delle disponibilità, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sui libretti e si corrispondono al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 31.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 32.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa stessa.

Art. 33.

In caso di distruzione, di smarrimento o di sottrazione di libretti si applicano, per l'emissione di duplicati, le disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di amministrazione, nei casi ed entro i limiti eventualmente consentiti dalla legge, potrà stabilire norme speciali in deroga alle formalità ordinarie per facilitare l'emissione di detti duplicati.

Art. 34.

Le notificazioni fatte alla Cassa per atto di ufficiale giudiziario del fallimento o della cessazione di capacità giuridica della persona intestataria dei libretti nominativi fa cessare su di essi ogni operazione, così pure in caso di morte dell'intestatario.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio

Art. 35.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di consentire immediati rimborsi di qualsiasi importo, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 36.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone o ad Enti ammessi ad usufruirne secondo le norme che regolano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero e le altre modalità relative ai depositi della specie vengono pure disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 37.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 38.

Quando risulti che i titolari di libretti a piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere ad una delle categorie in favore delle quali ne è ammesso il rilascio, la Cassa cesserà di corrispondere l'interesse di favore. Il libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto di risparmio ordinario.

Uguale passaggio di categoria avverrà qualora i libretti di piccolo risparmio speciale cessino, per qualsiasi causa, di appartenere alla persona del titolare, salvo il caso di successione, in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle medesime condizioni.

Depositi vincolati a tempo

Art. 39.

La Cassa riceve somme in deposito vincolato a scadenza fissa o a scadenza indeterminata, ma con vincolo di preavviso reciproco, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo o del periodo di preavviso, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale, effettuati su libretti vincolati a scadenza fissa, si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere fino alla scadenza.

Art. 40.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo per i depositi a scadenza fissa e annualmente al 31 dicembre per quelli a scadenza indeterminata con vincolo di preavviso reciproco.

Gli interessi si possono capitalizzare anche al 31 dicembre per i depositi a scadenza fissa il cui vincolo abbia durata superiore ad un anno.

Art. 41.

Qualora, scaduti il vincolo e il preavviso, il deposito non venisse ritirato entro 15 giorni, lo stesso — se consenziente la Cassa — si intenderà tacitamente rinnovato alle precedenti condizioni.

Art. 42.

I prelevamenti anticipati su depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alle norme vigenti in materia.

Buoni fruttiferi

Art. 43.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa secondo quanto stabilisce il Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente

Art. 44.

La Cassa accetta depositi in conto corrente con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Le relative operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista e i termini di preavviso di rimborsi di somme maggiori sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le norme che regolano la materia.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate per i depositi a risparmio.

Art. 45.

La Cassa accetta pure depositi in conto corrente sotto forma di conti di corrispondenza.

Art. 46.

La Cassa può accettare, con le norme determinate dal regolamento, depositi da servire al pagamento delle imposte, delle tasse, di canoni ecc. dovuti alle Esattorie e Tesorerie comunali da essa gestite.

I libretti relativi, intestati alla persona o ditta richiedente, non possono essere negoziati o ceduti per qualsiasi titolo.

TITOLO IX

Impieghi

Art. 47.

I capitali amministrati dalla Cassa di risparmio sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni o riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari e di cedole di titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza di regola non superiore a sei mesi;

d) in operazioni cambiarie assistite o meno da garanzie sussidiarie, in sconto di note di pegno emesse da Magazzini generali a ciò regolarmente autorizzati;

e) in mutui garantiti da ipoteca o da pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o da titoli di cui alla lettera *a)*, o da cambiali o da fidejussioni o eccezionalmente assistiti dalla sola obbligazione chirografaria del correntista;

g) in operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari e conti correnti a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in anticipazioni di cassa e in altre sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h)*, per i quali l'Istituto disimpegni il servizio di cassa, di esattoria o di tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto o fissati dalla legge;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni ed altri Corpi morali, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinata scadenza o in isconto di annualità corrisposte dallo Stato e da Aziende statali in forza di leggi e di convenzioni; la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e in conti correnti sopra pegni di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio in conformità alle vigenti leggi, con l'assicurazione sulla vita e sui rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili secondo le disposizioni di legge che regolano il credito pignoratizio;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, di cui la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

s) in finanziamenti su crediti derivanti da esportazioni secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, previe le debite autorizzazioni;

t) in costituzione di cauzioni per conto di terzi, contro rilascio di idonee garanzie;

u) in ogni altra operazione che sia consentita alle Casse di risparmio da leggi speciali.

Art. 48.

Il fido da concedersi ad uno stesso nominativo non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo le deroghe che siano consentite dagli organi di vigilanza.

Art. 49.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a)* dell'art. 47, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili di cui alla lettera *m)* dell'art. 47 non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da un perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerti in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale della anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere, in tutto o in parte, i valori depositati.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, per interessi e per spese e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci dati in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o della ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 50.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni che risultino regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma, quando trattasi di nominativi di indiscussa solvibilità; potranno pure scontarsi effetti commerciali muniti della sola firma di traenza emessi da ditte commerciali di primo ordine, nonchè concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, limitatamente però alla somma di L. 4.000.000 per ciascun obbligato e per un ammontare complessivo che non superi il 5 % delle attività amministrate.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi, salvo il caso di operazioni speciali per le quali sia consentita una più lunga scadenza delle norme vigenti.

Potranno essere concessi rinnovi previa decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima consentita dalla legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e per i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni, salvo proroga da accordarsi di anno in anno per non più di un altro quinquennio.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Art. 51.

I mutui e i conti correnti ipotecari devono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, i quali abbiano un valore almeno doppio della somma da concedersi a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e stabile per tutta la durata della operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca dovranno essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benvise alla Cassa e nella relativa polizza dovrà inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di credito ipotecario.

Art. 52.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse o variabili di ammortamento in un periodo massimo di 15 anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito un più lungo termine di ammortamento soltanto per i mutui per le case popolari, agrari, di miglioramento ed in genere per tutti quelli che godono del contributo statale nel pagamento degli interessi.

La durata massima di tali mutui non potrà peraltro superare i venti anni.

Pure eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in una unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari.

I mutui chirografari a corpi morali devono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

La somma da impiegarsi in mutui, in conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti o ad Enti non deve eccedere il 30 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

TITOLO X

Operazioni varie

Art. 53.

La Cassa di risparmio riceve a titolo di custodia depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito ed oggetti preziosi e non preziosi percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le disposizioni in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito, con l'osservanza delle altre norme statutarie.

Art. 54.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le norme vigenti in materia.

Art. 55.

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può:

a) assumere il servizio di esattorie e di tesorerie comunali e di ricevitoria provinciale; nonchè i servizi di cassa di Enti morali, di Società, di Consorzi e di Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio e di Istituti di credito, eseguendo servizi bancari per loro conto;

c) assumere, per conto di terzi, il servizio d'incasso effetti e quello di compravendita di titoli, previa copertura;

d) assumere la gestione di magazzini generali;

e) assumere la gestione di Uffici viaggi e turismo;

f) riscontare le cambiali del proprio portafoglio;

g) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

h) vendere e depositare a cauzione di servizi i titoli di proprietà di cui alla lettera *a*) dell'art. 47 e vendere le partecipazioni di cui alla lettera *q*) dello stesso art. 47;

i) cedere i propri crediti;

l) contrarre operazioni passive in genere, quando ciò occorra per il regolare andamento dei propri servizi;

m) rilasciare fidejussioni ed avalli e costituire cauzioni con titoli del proprio portafoglio, a favore di terzi, contro garanzie nelle forme e con le modalità previste dal titolo nono (impieghi);

n) compiere ogni altra operazione e assumere servizi che per leggi speciali o per disposizioni di Organi superiori venissero affidati o consentiti alla Cassa, ivi comprese le gestioni e le amministrazioni di patrimonio.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni del presente titolo.

TITOLO XI

Bilancio ed utili annuali

Art. 56.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione, non oltre il 31 marzo successivo, approva il bilancio e assegna almeno i sette decimi degli utili netti d'esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 57.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza o di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

Art. 58.

La Cassa dovrà destinare annualmente ad opere di beneficenza e di pubblica utilità esistenti nei Comuni in cui la Cassa di risparmio di Boretto era stabilita al momento della incorporazione (Boretto, Brescello, Poviglio) una quota dei propri utili di esercizio in misura proporzionale al patrimonio netto da essa apportato.

Tale quota di utili dovrà essere ripartita:

due terzi a favore delle opere di beneficenza del comune di Boretto;

un terzo in parti uguali a favore delle opere di beneficenza dei comuni di Brescello e di Poviglio.

TITOLO XII

Disposizioni finali

Art. 59.

All'affetto di determinare la competenza del Foro di Reggio Emilia per ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza di operazioni concesse dalla Cassa di risparmio, si intende che i debitori abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

Art. 60.

Un esemplare del presente statuto dovrà restare permanentemente affisso all'albo della Cassa di risparmio.

Art. 61.

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MEDICI

(1173)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1953, e modificato con decreto Ministeriale 31 gennaio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Angelo Millo e il dott. Francesco Scorsolini sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1265)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro del Partito Socialista Unitario, con sede in Montagnana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Società cooperativa di lavoro del Partito Socialista Unitario, con sede in Montagnana, dalle quali si rileva che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa di lavoro del Partito Socialista Unitario, con sede in Montagnana, costituita con atto 8 maggio 1950 del notaio Giuseppe Redetti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Pasquale Di Gennaro è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione, previsto dall'art. 198 del decreto citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1359)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 547 del 22 marzo 1956. Prezzo delle barbabietole da zucchero prodotte nella campagna 1956.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 547 del 22 marzo 1956, ha adottato la seguente decisione.

Prezzo delle barbabietole da zucchero prodotte nella campagna 1956

Ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali praticate tra le parti interessate nella campagna bieticola 1955, il prezzo per quintale-grado delle barbabietole da zucchero di raccolto 1956, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche di 13,60 per cento, è fissato in L. 54,1990.

Qualora la polarizzazione media generale delle barbabietole da zucchero consegnate a tutte le fabbriche risultasse superiore a 13,60, il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale a L. 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,60	0,7353	15,60	0,7553
13,70	0,7363	15,70	0,7563
13,80	0,7373	15,80	0,7573
13,90	0,7383	15,90	0,7583
14 —	0,7393	16 —	0,7593
14,10	0,7403	16,10	0,7603
14,20	0,7413	16,20	0,7613
14,30	0,7423	16,30	0,7623
14,40	0,7433	16,40	0,7633
14,50	0,7443	16,50	0,7643
14,60	0,7453	16,60	0,7653
14,70	0,7463	16,70	0,7663
14,80	0,7473	16,80	0,7673
14,90	0,7483	16,90	0,7683
15 —	0,7493	17 —	0,7693
15,10	0,7503	17,10	0,7703
15,20	0,7513	17,20	0,7713
15,30	0,7523	17,30	0,7723
15,40	0,7533	17,40	0,7733
15,50	0,7543	17,50	0,7743

(1422)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 gennaio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Danilo De Micheli, console del Portogallo a Firenze.

(1325)

In data 30 gennaio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Herbert S. Malin, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1326)

In data 30 gennaio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Samuel G. Wise Jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(1327)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3105/427, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Balducci Nunzia fu Luigi della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani, estesa mq. 1412, riportata nel catasto terreni alla particella n. 217/b c del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 352.

(1147)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3102/430, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Lotito Vincenzo fu Cataldo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani, estesa mq. 1348, riportata nel catasto terreni alla particella n. 212/a del foglio di mappa n. 108, e nella planimetria del tratturo con il n. 301.

(1148)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3000/471, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, al sig. Bove Francesco di Michele, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta Grumo », in Trani e Corato, estese complessivamente mq. 736, riportate nel catasto terreni alla particella n. 143-c del foglio di mappa n. 20, alla particella n. 88 parte del foglio di mappa n. 19, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 356 e 61.

(1182)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 2992/479, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione, a Stefanachi Domenico fu Michele, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani e Corato, estese complessivamente mq. 2629, riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 107-c, 18 parte e 93 parte del foglio di mappa n. 19, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 372 e 66.

(1190)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 27 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,86	624,84	624,85	624,86	624,84	624,855	624,87	624,87	624,85
$ Can.	625,60	625,625	625,75	625,50	625,20	625,60	625,625	625,625	625,625	625,60
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,81	145,81	145,77	145,81	145,815	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,62	90,60	90,60	90,60	90,61	90,62	90,62	90,64	90,64	90,60
Kr. N.	87,64	87,63	87,65	87,66	87,66	87,64	87,66	87,64	87,64	87,65
Kr. Sv.	120,70	120,69	120,75	120,72	120,71	120,70	120,73	120,71	120,71	120,70
Fol.	164,72	164,65	164,70	164,68	164,66	164,71	164,67	164,72	164,62	164,70
Fr B.	12,56	12,56	12,565	12,5625	12,56	12,56	12,5625	12,5625	12,56	12,56
Fr. Fr.	178,18	178,18	178,14	178,16	178,15	178,15	178,17	178,18	178,18	178,15
Fr. Sv. acc.	143,18	143,15	143,15	143,16	143,15	143,20	143,16	143,18	143,18	143,20
Lst.	1753,75	1753,50	1754 —	1753,875	1753 —	1753,70	1753,75	1753,625	1753,625	1753,75
Din. occ.	149,58	149,57	149,60	149,58	149,53	149,58	149,56	149,58	149,58	149,55

Media dei titoli del 27 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,525
Id. 3,50 % 1902	58,80
Id. 5 % 1935	91,225
Redimibile 3,50 % 1934	78,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,10
Id 5 % (Riforma fondiaria)	83,275
Id. 5 % 1936	94,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1956

1 dollaro USA	624,825
1 dollaro Can.	625,562
1 Fr. Sv. lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,61
1 Kr. Norv.	87,66
1 Kr. Sv.	120,725
1 Fol.	164,675
1 Fr. bel.	12,562
100 Fr. Fr.	178,165
1 Fr. Sv. acc.	143,16
1 Lst.	1753,812
1 Marco ger.	149,57

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 10260-3ª San. del 22 aprile 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:

Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:

Segreto dott. Francesco, medico provinciale;

De Biasi dott. prof. Ettore, direttore della clinica ostetrica della Università di Bari;

Bronzini dott. Domenico, primario ostetrico dell'ospedale di Matera;

Pirone signorina Costanza, ostetrica condotta di Matera.

Segretario:

Saracino dott. Pasquale, ff. consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Matera, addì 10 marzo 1956

Il prefetto: RIGUCCI

(1333)

PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 3662 del 1° dicembre 1955 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 dicembre 1955, con cui si designavano i vincitori del concorso per il conferimento di quattro posti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 110 del 13 gennaio 1953;

Rilevato che il dott. Fino Domenico (3° graduato), assegnatario della seconda condotta di Minervino Murge, è stato dichiarato rinunciatario alla condotta assegnatagli, per non aver assunto servizio nel termine prefissatogli, giusta deliberazione della Giunta municipale di Minervino Murge n. 33 del 14 gennaio 1956;

che il dott. Coluccia Lucio (4° graduato) ed assegnatario della condotta di Toritto con telegramma in data 28 gennaio 1956 ha rinunziato alla condotta stessa;

che lo stesso dott. Coluccia va considerato rinunciatario anche alla seconda condotta medica di Minervino Murge, resasi nel frattempo vacante, e dal Coluccia chiesta, in ordine di preferenza, prima della condotta di Toritto, per non avere egli fatto pervenire l'accettazione nel termine prefissatogli;

Ritenuto pertanto la necessità di assegnare le condotte di Minervino Murge e di Toritto ai candidati che seguono in graduatoria i precedenti assegnatari;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso per medici condotti bandito con decreto prefettizio numero 110 del 13 gennaio 1953 e assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Pirè Ermanno (5° graduato): Minervino Murge (2ª condotta);

2) Acquaviva Michele (6ª graduato): Toritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 7 marzo 1956

Il prefetto: CARTA

(1314)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.